Il 20.7.21, la **Commissione europea** ha presentato un nuovo pacchetto di proposte legislative in materia di *antiriciclaggio* per migliorare l'attuale quadro normativo Ue in materia *Aml* e combattere, così, la criminalità finanziaria.

Le proposte dovrebbero risolvere i problemi del *contesto normativo* attualmente in vigore, ovvero la presenza di un approccio frammentato in tutta l'**Ue**, la mancanza di convergenza ed una cooperazione inefficiente tra le *Autorità di vigilanza nazionali* e le *Unità di informazione finanziaria*.

Le carenze erano già state evidenziate nell'ambito del **Piano d'azione** per una politica organica dell'**Ue** in materia di prevenzione del *riciclaggio* di denaro presentato dalla **Commissione europea** in data 7.5.20, che ha richiesto un'azione legislativa per quanto riguarda i suoi pilastri 2, 3 e 4 riguardanti rispettivamente: *Codice unico dell'Ue in materia di Aml*; *Vigilanza Aml a livello di Ue*; *Meccanismo di sostegno e cooperazione per le Uif*.

Le proposte legislative sono le seguenti:

- *Un regolamento che istituisca una nuova autorità dell'UE in materia di antiriciclaggio che dovrebbe entrare in funzione nel 2024;*
- *Un nuovo regolamento in materia di Aml, contenente norme direttamente applicabili, anche in relazione all'Adeguata verifica della clientela ed alla titolarità effettiva;*
- *Una sesta direttiva in materia di Aml (Amld6), che sostituirà l'attuale direttiva 2015/849/Ue;*
- *Una revisione del regolamento 2015/847/Ue sui trasferimenti di fondi, ai fini del tracciamento dei trasferimenti di criptoattività.*

L'**Amla** (*Anti-Money Laundering Authority*) sarà **l'Autorità centrale** che coordinerà i controlli nazionali e rafforzerà la cooperazione tra le **Uif**. Inoltre, vigilerà direttamente i *Soggetti obbligati del Settore finanziario* attivi in una percentuale significativa di Stati membri e con il profilo di rischio più elevato nonché, indipendentemente dai criteri, i *Soggetti obbligati del settore finanziario* che sistematicamente non rispettano i propri obblighi in materia di *Aml*, laddove vi sia un rischio significativo di *riciclaggio* di denaro.

Le norme dell'**Ue** in materia di *Aml* saranno applicate pienamente al *Settore delle criptovalute*. Ci saranno una serie di aggiunte all'elenco dei *Soggetti obbligati*, inclusi tutti i Prestatori di servizi di *criptovalute*.

Ulteriori questioni affrontate dal pacchetto includono:

- *l'identificazione digitale,*
- *i pagamenti in contanti (è stato proposto un massimale di 10.000 € per i pagamenti in contanti di importo elevato);*
- *la politica concernente i Paesi terzi e le minacce Aml dall'esterno dell'Unione (la Commissione identificherà i Paesi terzi tenendo conto delle valutazioni effettuate dal Gafi o sulla base di una propria valutazione condotta in autonomia).*

I **Paesi terzi**, individuati dalla **Commissione**, saranno soggetti a due diverse serie di conseguenze, proporzionate al rischio che i suddetti **Paesi** rappresentano per il sistema finanziario dell'**Unione**.

In linea di massima, i Paesi terzi individuati come *Soggetti ad un invito all'azione* da parte del **Gafi** saranno identificati dalla **Commissione** come *Paesi terzi ad alto rischio*. A causa della natura persistente delle gravi carenze strategiche nel loro quadro *Aml*, ad essi si applicheranno le misure rafforzate di *Adeguata verifica*, nonché le contromisure specifiche per Paese per mitigare proporzionalmente la minaccia.

La **Commissione** potrà identificare *Paesi terzi* che non sono presenti nelle liste **Gafi**, ma che rappresentano una minaccia specifica per il sistema finanziario dell'**Unione** e che, sulla base di tale minaccia, saranno soggetti a misure di *Adeguata verifica* rafforzate specifiche per Paese.

I *Soggetti obbligati* devono adottare tutte le misure per attuare politiche, controlli e procedure interni e garantire che il *Personale responsabile sia adeguatamente formato*. Vengono chiariti l'obbligo di assegnare un membro del *Personale* al ruolo di **Compliance officer** ed i compiti di tale ruolo. Vengono forniti chiarimenti in relazione alle norme che si applicano ai *Gruppi*, da integrare ulteriormente con *Norme tecniche* che dettaglino i *requisiti minimi* ed il *ruolo delle Entità madri* che non sono esse stesse *Entità obbligate*.

Sebbene la maggior parte delle disposizioni in materia di *Adeguata verifica* della Clientela siano riprese dalla normativa **Ue Aml** esistente, la presente proposta contiene una serie di chiarimenti e dettagli aggiuntivi in merito**.** L'obiettivo fondamentale consiste nell'ottenere una conoscenza adeguata della Clientela che consenta ai *Soggetti obbligati* di determinare i rischi di *riciclaggio* connessi alle operazioni occasionali e di stabilire le relative misure di mitigazione da applicare.

Disposizioni più specifiche e dettagliate sono previste:

- *sull'identificazione del Cliente e sulla verifica dell'identità del cliente;*
- *sulle persone politicamente esposte (le disposizioni sui Pep si basano sull'attuale normativa Aml, con l'obbligo per gli Stati membri di redigere elenchi di funzioni che conferiscono lo status di Pep sul loro territorio e l'obbligo per i Soggetti obbligati di sottoporre i Pep a misure rafforzate di Adeguata verifica);*
- *sulla titolarità effettiva (Le disposizioni sulla titolarità effettiva si basano sull'attuale normativa Ue in materia di Aml, compreso il concetto di titolarità effettiva e l'obbligo per tutte le Società e le altre Entità giuridiche di ottenere e detenere informazioni sulla titolarità effettiva adeguate, accurate e aggiornate. Sono fornite norme più dettagliate per identificare il titolare o i titolari effettivi di Società ed altre Entità giuridiche ed è stabilito un approccio armonizzato per l'identificazione della titolarità effettiva).*

La **Commissione** ritiene che le nuove proposte faciliteranno l'osservanza delle norme *Aml* da parte delle Imprese e che tutti i *Soggetti obbligati* dovrebbero beneficiare di una migliore vigilanza e di un migliore feedback da parte delle Fiu, consentendo una segnalazione più mirata di operazioni ed attività sospette. Il pacchetto legislativo sarà discusso con il **Parlamento europeo** e con il **Consiglio.** La **Commissione** auspica un rapido processo legislativo.